

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 240
IL GIGLIO S.R.L. - Proroga del parere di compatibilità per trasferimento rilasciato con DD n. 37 del 10/02/2021 per la realizzazione di una Rsa non autosufficienti denominata "San Francesco di Assisi" (ex RSSA art.66 R.R. n. 4/2007) da realizzare nel Comune di Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL BR di una Rsa di mantenimento anziani - di tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 per n. 30 posti letto.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La società "Il Giglio srl", è titolare e gestore della RSA di mantenimento anziani "San Francesco d'Assisi"(ex RSSA art.66 R.R. n.4/2007) con sede attuale in Brindisi alla Via San Giusto n.2, autorizzata al funzionamento giusto provvedimento del Comune di Brindisi n.950 del 20.09.2012 iscritta nel Registro Regionale in data 28.09.2012 n.1054, con capienza di 30 p.l. già contrattualizzata con la ASL BR (cfr. D.G.R. n.1006/2020 Burp n.103 del 14.07.2020).

In data 28 gennaio 2020, il Sig. Potì Antonio, in qualità di legale rappresentate dell'ente titolare dell'atto di autorizzazione al funzionamento, sottoscrive con la Regione Verbale di preintese ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, accettando il seguente piano di conversione:n. 30 posti letto di RSA per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento così distinti : 10pl di estensiva demenze + 20 pl di mantenimento anziani.

L'Amministratore unico della società "Il Giglio srl" ha chiesto il trasferimento della RSA di mantenimento non autosufficienti con attuale dotazione di n. 30 posti letto pari ad 1,5 nuclei di RSA mantenimento tipo A –

R.R.4/2019, sita nel Comune di Brindisi dalla struttura in via San Giusto n.2 a quella sita nello stesso Comune nel Viale Porta Pia n. 39-43-45.

Con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 10/02/2021, questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, richiesta dalla società "Il Giglio srl" per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento non autosufficienti - tipo A- denominata "San Francesco di Assisi" (ex RSSA art.66 R.R. n. 4/2007) di cui al R.R. n. 4/2019 con n.30 posti letto, da realizzarsi in Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45, *"con la precisazione che la società Il Giglio srl chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 2 suindicati fornendone evidenza alla Regione entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, salvo revoca dello stesso;*

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. La società "Il Giglio srl", fatta salva la prescrizione di cui sopra, è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Tavole 2a,2c, 3a, 3b e 4 riservate alla RSA di mantenimento non autosufficienti) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;*
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società "Il Giglio srl" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;*
- III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti letto si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;*
- IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine; In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni."*

Con nota prot. n. AOO183/2254 del 10/02/2021 lo Scrivente Servizio notificava la DD 37/2021 al Comune di Brindisi e alla società Il Giglio S.r.l.

Con pec del 25/02/2021, acquisita al prot. di questo Ente. al n. AOO183/0003495 del 01.03.2021, la società "Il Giglio", in ossequio alle prescrizioni contenute nella DD 37/2021, forniva chiarimenti in merito alle carenze riscontrate in fase istruttoria, allegando l'elaborato planimetrico aggiornato con l'individuazione dei locali mancanti in fase istruttoria.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

- comma 4. *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio*

dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;

- comma 5. “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;

- comma 6. “**Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.**”

Considerato che, nei termini previsti dall'art. 7 comma 5 della LR n. 9/2017, con pec del 07/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0008612 del 07/06/2023, la società Il Giglio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, il Sig. Michele Carraro ha trasmesso nota con la quale chiedeva la proroga della validità biennale del parere di compatibilità per trasferimento, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, rilasciato con DD n. 37 del 10/02/2021. Alla predetta nota allegava il Decreto Dirigenziale n. 1 del 02/01/2023 rilasciato dal Dirigente del Comune di Brindisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5, della L.R. n.9/2017, in favore della Società Il Giglio S.r.l., per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 denominata “San Francesco di Assisi” (ex RSSA art.66 R.R. n. 4/2007) da realizzarsi nel Comune di Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45;

Considerato che con nota prot. n. 0010295 del 13/07/2023 lo scrivente Servizio ha rappresentato alla società in persona del suo legale rappresentante, quanto segue

“Considerato che

- *il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 37 del 10/02/2021, ha validità fino al 10/06/2023 (ovvero 2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere, termine di validità applicabile in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nel termine di 120 giorni dal rilascio del parere favorevole di compatibilità), ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;*

Considerato, altresì, che

- *Il comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 prevede che “Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza”;*
- *orbene, rilevato, altresì, che la ratio della del vigente articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e con essa l'interesse pubblico, si fonda sull'esigenza che l'ottenimento di un parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale non si traduca in una sorta di “prenotazione a tempo illimitato” a realizzare*

una determinata struttura sociosanitaria, di fatto preclusiva di iniziative analoghe da parte di eventuali altri imprenditori del settore più solerti e motivati, essendo interesse della collettività la pronta ed effettiva attuazione della programmazione sanitaria, e che il comma 6 del medesimo articolo dispone espressamente che “Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni”;

- *pertanto, come prevede l’art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017, la proroga del termine di validità del parere di compatibilità deve essere richiesta corredata di specifica certificazione del Comune o del direttore dei lavori che dimostri gli eventi ostativi alla prosecuzione o al completamento dell’opera.*

Posto quanto suesposto, si comunica alla società Il Giglio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, che la richiesta di proroga trasmessa dalla società prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità di trasferimento (07/06/2023) può essere accolta a condizione che, entro e non oltre tre giorni dalla presente comunicazione, il legale rappresentante della società integri l’istanza di proroga secondo i dettami dell’art.7, comma 6 della L.R. n.9/2017 ovvero trasmettendo specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori che dimostri gli eventi ostativi alla prosecuzione o al completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato, pena l’avvio del procedimento dichiarativo della decadenza del medesimo parere ai sensi del commi 4 e 5 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017.”

Considerato che, in riscontro alla predetta nota, la società Il Giglio S.r.l. in persona del suo legale rappresentante, con pec del 14/07/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0010470 del 17/07/2023, ha trasmesso la certificazione a firma del Direttore dei Lavori attestanti le cause del ritardo relativo al completamento dell’opera. Alla predetta nota, allegava il documento di identità e la tessera sanitaria del Sig. Antonio Cristoforo, in qualità di direttore dei lavori.

Posto quanto sopra rappresentato,

si propone di concedere alla società “Il Giglio Srl”, in persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell’art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità per trasferimento rilasciato con DD n. 37 del 10/02/2021, per ulteriori 180 giorni, con scadenza del termine previsto il 7/12/2023 (calcolato dalla data di scadenza del parere di compatibilità – 10/06/2023 – con l’aggiunta di 180 gg di proroga), termine entro il quale il legale rappresentante della società “Il Giglio S.r.l.” dovrà presentare istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento per la Rsa non autosufficienti denominata “San Francesco di Assisi” con dotazione di n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani - di tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 da ubicarsi in Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45, in mancanza della quale si procederà all’avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di concedere alla società "*Il Giglio Srl*", in persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell' art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità per trasferimento rilasciato con DD n. 37 del 10/02/2021, per ulteriori 180 giorni, con scadenza del termine previsto il 7/12/2023 (calcolato dalla data di scadenza del parere di compatibilità – 10/06/2023 – con l'aggiunta di 180 gg di proroga), termine entro il quale il legale rappresentante della società "*Il Giglio S.r.l.*" dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento per la Rsa non autosufficienti denominata "*San Francesco di Assisi*" con dotazione di n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani - di tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 da ubicarsi in Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicasastro